



AGOSTINO SAVANELLI
Via A. De Curtis, 3
80016 Marano di Napoli (NA)
Tel/Fax : 081- 586 61 88 | 081- 00 99 853



COPIA

SENTENZA N° 2480-18
(R.G. N. 4820-17)
CRON N
REP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4820/2017 r.g.a.c., avente a oggetto "opposizione ad avviso di riscossione", riservata in decisione all'udienza del 29/11/17

TRA

IODICE DOMENICA, c. f. DCIDNC76A62F839G, residente in Giugliano in Campania (NA) alla via E. A. Mario n. 187, elett.te domiciliata in Marano di Napoli (NA) alla via A. de Curtis n. 3, presso lo studio dell'Avv. Agostino Savanelli, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della citazione, agostinosavanelli@avvocatinapoli.legalmail.it - fax 0810099853;

ATTRICE

E

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, c. f. 80049220637, in persona del Sindaco p.t., elett.te domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via Av.re M. Pirozzi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Armando Felace, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta e decreto sindacale prot. n. 91 del 30/03/2017, fax 0815068088 - armandofelace@avvocatopec.it;

CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI: come da atti di causa, che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

STUDIO LEGALE
AGOSTINO SAVARELLI
VIA A. DE LUCA
30141 MARANO DI NAPOLI (NA)
Tel/Fax 081 268 61 88 / 081 268 59 23



Con atto di citazione, ritualmente notificato il 13/02/17, Iodice Domenica conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania per sentir dichiarare l'intervenuta prescrizione dei canoni idrici relativi all'anno 2011, fattura n. 13681 del 31/12/2011, dell'importo di €. 158,29, di cui all'avviso di riscossione n. 800520166701, emesso il 24/11/2016 e notificato il 17/01/2017, per il decorso del termine quinquennale ex art. 2948, 1° co. n. 4, c.c., e per l'effetto annullare l'avviso censurato.

Si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Giugliano in Campania, che tra l'altro spiegava domanda riconvenzionale ex artt. 2041 - 2042 c.c. per conseguire tutte le somme dovute per legge, comprensive del minimo garantito e della quota fissa di nolo del contatore.

Occorre premettere che, in conformità al combinato disposto degli artt. 32 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., è omesso lo svolgimento del processo.

La domanda principale è fondata e merita accoglimento.

Per converso, la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa ex artt. 2041 - 2042 c.c., spiegata dal convenuto Comune di Giugliano in Campania, va dichiarata inammissibile.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che questo giudice è competente a conoscere della domanda in atti, *ratione valoris*.

Al riguardo la S.C. ha enunciato: *"Il credito del Comune per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua potabile ad uso domestico non trova titolo in potestà impositiva ancorché esercitabile con strumenti propri delle entrate tributarie, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche"* (Cass. S.U. 10976/01, 13775/02, 7210/16).

Ancora: *"Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia a oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il Consorzio di bonifica che sia ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile abbia agito nei confronti dell'utente"*



per il recupero delle somme da quest'ultimo dovute per l'utilizzazione del servizio medesimo. Infatti, in tal caso l'ente non agisce nell'esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale di erogazione di acqua potabile, che nemmeno comporta l'iscrizione dell'utente al Consorzio.” (Cass. S.U. 11720/10)

In buona sostanza, la fornitura d'acqua è un vero e proprio contratto di somministrazione, che è destinato a soddisfare, a intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi, attraverso la costituzione di un rapporto durevole.

Infatti, il canone d'acqua è pagato a scadenze fisse, di norma inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, il che consente di configurarlo come una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo.

L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata dal Comune di Giugliano in Campania, per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, 1° co. n. 4, c.c., è condivisibile e va accolta.

Invero, non può revocarsi in dubbio che il canone d'acqua va incluso nella previsione dell'art. 2948 c.c., con l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale.

La stessa S.C. ha chiarito: *“In materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso; né può avere rilievo - in relazione al pagamento di canoni relativi ad acque divenute pubbliche a seguito*



dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione.” (Cass. S.U. 3162/11, 3263/08).

Invero, nel caso di specie, risalendo la fattura per i canoni idrici relativi all'anno 2011 al 31/12/2011, laddove l'avviso di riscossione censurato è stato notificato solo il 17/01/2017, in mancanza di altri atti interruttivi, deve ritenersi che sia maturata la prescrizione di cui all'art. 2948, 1° co. n. 4, c.c..

Al riguardo alcun rilievo può riconoscersi alla circostanza che l'avviso in parola sia stato consegnato all'Ufficio Postale il 19/12/2016 e quindi nel termine del 31/12/2016, in considerazione della natura recettizia dell'atto interruttivo della prescrizione.

La stessa S.C., secondo consolidato orientamento, ha chiarito: *“In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizione del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale, affermato dalla sentenza n. 477/2002 della Corte Cost., secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario”* (Cass 8941/10, 13588/09, 18759/13).

In definitiva, va dichiarata la prescrizione del diritto del Comune di Giugliano in Campania ai canoni idrici relativi all'anno 2011, sottesi all'avviso di riscossione censurato.



Per contro, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale ex art. 2041-2042 c.c. spiegata dal Comune di Giugliano in Campania, in quanto l'azione generale di arricchimento non può essere proposta dalla parte interessata che avrebbe potuto esercitare l'azione tipica e questa si è prescritta (Cass. 29916/2011, 28042/2008).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ossequio al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del pregio dell'attività prestata e della natura delle questioni trattate.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

in accoglimento della domanda principale, dichiara prescritto il diritto del Comune di Giugliano in Campania relativo ai canoni idrici dell'anno 2011, di cui all'avviso di riscossione n 800520166701 emesso il 24/11/16, e per l'effetto annulla l'avviso medesimo;

dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Giugliano in Campania, per le ragioni di cui in motivazione; condanna il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 198,00, di cui €. 43,00 per spese ed €. 155,00 per compenso professionale, oltre accessori dovuti per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.

Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria in data 27/12/2017



Il Giudice di Pace
Avv. Vincenzo Richiello
Meccano P. di di





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il
presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti
gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.



Copia conforme all'originale n. 2680/18 che si rilascia in
forma esecutiva a richiesta di AW. AGOSTINO SAVANEU
Marano di Napoli li 15.06.2018.

È CONFORME ALLA COPIA ESECUTIVA

Marano di Napoli, 15.06.2018

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE





A mezzo di ricorso postale ai sensi di
 Legge Raccomandata N. _____
 Marano II 06 FEB 2019
 Meeseo del Giudice di Pace di Marano (NA)
 Angelo Tammaro

CO.NITE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
 CORSO CAMPANO, 200 C.A.R. BOOTZ
 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

SI UTILIZZI A:

MITTENTE

AW. AGOSTINO SAVANELLI
VIA A. DE CURTIS 3
80016 MARANO (NA)

PATRIMONIO MONDIALE



€ 2,80
A. BAIOIA

PATRIMONIO MONDIALE



€ 2,80
A. BAIOIA

PATRIMONIO MONDIALE



€ 2,80
A. BAIOIA

N. 1245 del Registro Cronologico

Firma

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78773181101-7

Racc. N.

servizio Notificazione Atti Giudiziari

Avvertenze: Il presente plico deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che convive anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattie mentali e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza della persona addetta il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto continuativo e tenuto alla distribuzione della posta al destinatario.

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

CORSO CAMPANO 200

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

